



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

VISTE le CC.MM. n. 319 del 24.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

VISTA la C.M. n. 130 - prot n. 49479/BL del 21.4.2000;

VISTO il C.C.D.R. del 18.10.2017 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA;

VISTA la nota dirigenziale n. 22646 del 12.10.2022 - pubblicata in pari data sul sito internet della scrivente Amministrazione -, con la quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 al personale docente ed A.T.A di questa provincia.;

VISTE le istanze prodotte dagli interessati;

D E C R E T A

I dipendenti appartenenti ai distinti profili del personale A.T.A. - con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato - inclusi nell'elenco allegato da intendersi parte integrante del presente dispositivo, sono ammessi a beneficiare, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395 del 23.08.1988.

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego.

Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue, mentre il personale in part-time fruirà dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, esibendo al capo di istituto gli attestati relativi alla iscrizione e alla frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. Al riguardo della frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL. che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione, oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, anche dell'attestazione della partecipazione personale alle lezioni (Orientamenti applicativi dell'Aran - Circolare n. 12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica). In quest'ultimo caso il personale iscritto alle università telematiche dovrà fornire certificazione, dell'università medesima, dell'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro. In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia senza assegni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art.11 del CCDD del 18/10/2022, reclamo per errori materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi di quanto statuito dall'art.12 del succitato CCDD, inoltre, il personale, in caso di controversia individuale, può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL vigente, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65-66 del D. L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

IL DIRIGENTE

Mimi Minella

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti Scolastici Provinciali
Al personale ATA interessato c/o scuole di servizio